



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 16 aprile 2019

FONTI:

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. disposizioni vigenti sulla pubblica istruzione) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti);
- DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 (Regolamento recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
- Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- Nota del MIUR 31 luglio 2008 prot. n. 3602/P0;
- L. 30 ottobre 2008 n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) e ss.mm.ii.;
- D.M. 16 gennaio 2009 n. 5 (Valutazione del comportamento-criteri e modalità applicative) e ss.mm.ii.;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo);
- Legge 241/1990 (Procedimento Amministrativo) e ss.mm.ii..

PREMESSA

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse della scuola secondaria, nel quale la scuola è definita come "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio ... comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti gli aspetti".

I valori democratici di riferimento nella vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla nostra Costituzione e si basano sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSE DAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

In questo senso la scuola pubblica statale non è solo un servizio reso alla collettività ma è, in primo luogo, lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza ad una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire alla sua crescita politica, sociale e culturale.

I soggetti operanti nel Liceo "A. Messedaglia", nella specificità dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità, operano per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Il "Regolamento di Disciplina", nell'individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, intende porsi non solo come strumento sanzionatorio di comportamenti scorretti, ma come strumento di promozione di comportamenti e atteggiamenti responsabili sia a livello individuale che collettivo, nella convinzione che il rispetto della legge a tutti i livelli è strumento esso stesso per la promozione del diritto alla cittadinanza e allo studio. Per questo motivo tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare i rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Il Regolamento di Disciplina, nell'individuare le sanzioni e gli organi competenti a comminarle, si pone come strumento di trasparenza e di garanzia.

Sulla base di questi principi,

- è prevista la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4, II DPR 249/1998);
- le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, come per esempio, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. devono essere compatibili con le norme di sicurezza e di sorveglianza;
- le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
- ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale ai sensi dell'art. 361 del codice penale.

PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI FENOMENI DI CYBERBULLISMO EX L. 71/2018



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Per i ragazzi nativi digitali, le interconnessioni tra vita e tecnologia sono la normalità. Essi, pur essendo spesso tecnicamente competenti, tendono a non cogliere le implicazioni dei loro comportamenti e tale fenomeno è tanto maggiore quanto è più forte il coinvolgimento emotivo nell'utilizzo dei nuovi media. Ciò fa sì che alcuni rischi che fanno parte del mondo digitale possano non essere percepiti come tali. Tra i principali rischi, sia di carattere comportamentale che di matrice tecnica, ricordiamo: possibile esposizione a contenuti violenti e non adatti alla loro età;

- videogiochi diseducativi;
- pubblicità ingannevoli;
- accesso ad informazioni scorrette;
- virus informatici, in grado di infettare computer e cellulari;
- possibili contatti con adulti che vogliono conoscere e avvicinare bambini/e o ragazzi/e (adescamento);
- rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei (cyber-bullismo);
- scambio di materiale a sfondo sessuale (sexting);
- uso eccessivo di Internet/cellulare (dipendenza).

Tra le misure di prevenzione che la scuola mette in atto ci sono azioni finalizzate a promuovere una cultura dell'inclusione, del rispetto dell'altro e delle differenze, oltre che favorire nei giovani il riconoscimento e la gestione delle proprie emozioni. A tal fine è responsabilità di ciascun docente cogliere ogni opportunità per riflettere insieme agli alunni sui rischi in oggetto, nonché monitorare costantemente le relazioni interne alla classe, onde individuare possibili situazioni di disagio ed intervenire tempestivamente, anche mediante il ricorso alle figure di sistema specializzate, per sostenere il singolo nelle situazioni di difficoltà personale e indirizzare il gruppo verso l'instaurazione di un clima positivo, di reciproca accettazione e rispetto, nelle situazioni di difficoltà socio-relazionale.

Presso la scuola è attivo uno "Sportello di ascolto" rivolto a tutti gli alunni, articolato in colloqui individuali e/o collettivi, al fine di migliorare il benessere personale e scolastico, mediante un'attività di supporto della sfera emotiva, relazionale e compofiammentale. Laddove il docente colga possibili situazioni di disagio connesse ad uno o più di uno tra i rischi sopra elencati, potrà chiedere il supporto della Funzione Strumentale (Bullismo e cyberbullismo). La segnalazione potrà essere redatta dal docente sia sulla base di eventi osservati direttamente a scuola, sia su eventi particolari che gli sono stati confidati dall'alunno o comunicati da terzi.

A seguito della segnalazione, la Funzione Strumentale, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, avrà cura di contattare il docente per un colloquio finalizzato a valutare la necessità di effettuare uno o più interventi di osservazione in classe e,



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

successivamente, di pianificare adeguati interventi educativi e, ove necessario, di coinvolgere le famiglie, per l'attivazione di un percorso comune e condiviso di sostegno al disagio. Le azioni poste in essere dalla scuola saranno dirette non solo a supportare le vittime, le famiglie e tutti coloro che sono stati spettatori attivi o passivi di quanto avvenuto, ma anche a realizzare interventi educativi rispetto a quanti abbiano messo in atto comportamenti lesivi.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e ss.mm.ii., individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. Sono elencati al seguente art. 3 i comportamenti tipici che costituiscono illecito disciplinare, siano essi posti in essere all'interno dell'istituto scolastico o durante uscite didattiche o viaggi di istruzione o per via informatica.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le sue ragioni. Il provvedimento disciplinare deve specificare, in modo chiaro, le motivazioni che hanno reso necessario il provvedimento.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
8. Le sanzioni disciplinari vengono irrogate tenendo conto della gravità, persistenza, reiterazione del comportamento nonché del coinvolgimento di altri soggetti sia come partecipi attivi sia come destinatari passivi dell'infrazione.
9. Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente e dei precedenti comportamenti del soggetto interessato, distinguendo situazioni



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

occasionalmente o fortuite da un costante e persistente atteggiamento negativo nei confronti della comunità scolastica.

10. In caso di recidiva può essere inflitta una sanzione di grado superiore rispetto a quella precedentemente irrogata: se la mancanza riveste carattere di gravità la sanzione deve essere di grado superiore.

11. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità civile dello studente o dei genitori, in caso di studente minorenni, in relazione al risarcimento degli eventuali danni arrecati, né la responsabilità penale, qualora il comportamento sia anche penalmente rilevante.

Art. 2 – Doveri degli studenti

I diritti e i doveri degli studenti sono elencati agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e richiamati nel Regolamento d'Istituto del liceo "A. Messedaglia".

Art. 3 – Infrazioni disciplinari

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 249/98 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", vengono definiti i comportamenti che configurano mancato adempimento dei doveri previsti dall'art. 3 del citato Regolamento.

2. Le infrazioni disciplinari sono così definite:

a) irregolarità relative all'obbligo di frequenza e comportamento scorretto nell'adempimento dei doveri scolastici;

b) mancanza di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni;

c) inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza e di tutela della salute previste da norme generali, dal regolamento d'Istituto e/o dalle altre indicazioni comunque fornite;

d) deterioramento o danneggiamento o sottrazione di strutture, macchinari, sussidi didattici e, in generale, di beni comuni o altrui, nonché dell'ambiente scolastico.

Art. 3 – Descrizione delle infrazioni

1. In generale le infrazioni consistono nella mancanza ai propri doveri, al rispetto dovuto a se stessi, agli altri ed ai beni altrui, nonché all'ambiente in cui vive la comunità scolastica e nella inosservanza delle norme di comportamento che la scuola si è data.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

2. Rientrano nelle irregolarità relative all'obbligo di frequenza e nei comportamenti scorretti nell'adempimento dei doveri scolastici (comma 2 lett. a del precedente articolo):

I. Infrazioni lievi:

- a) Reiterata dimenticanza del badge e del libretto personale;
- b) Ritardi ripetuti, non dovuti a oggettivi problemi di trasporto;
- c) Ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio dell'ora;
- d) Non presentare tempestivamente la richiesta di giustificazione in caso di assenza;
- e) Prolungare senza motivo l'uscita autorizzata dalla classe;
- f) Sostare durante le ore di lezione nei corridoi e avanti ai distributori;
- g) Interrompere ripetutamente e deliberatamente la lezione, rendendo difficile il suo svolgimento con richieste immotivate o futili;
- h) Disturbare la lezione;
- i) Chiacchierare con i compagni durante spiegazioni, interrogazioni e compiti in classe;
- j) Chiedere di uscire dall'aula ripetutamente senza valido motivo;
- k) Non essere disponibili a verifiche e valutazioni;
- l) Non svolgere i compiti assegnati a casa;
- m) Usare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le lezioni.

II. Infrazioni gravi:

- a) Assenze ingiustificate ripetute;
- b) Assenze strategiche comprovate;
- c) Falsificazione della presenza propria o altrui mediante badge;
- d) Copiare durante le verifiche;
- e) Mancata consegna di tutti i dispositivi elettronici non autorizzati, su richiesta del docente, durante le verifiche;
- f) Falsificazione della firma del genitore o di un docente sul libretto personale o altra documentazione o comunicazione scolastica;
- g) Impossessarsi delle credenziali di accesso di un insegnante al registro elettronico;



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

- h) Alterare dati come voti, assenze o altro, relativi a se stessi o ad altri alunni, nel registro elettronico;
 - i) Usare la connessione internet contravvenendo alle disposizioni di legge o al regolamento interno.
3. Rientrano nella mancanza di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni (comma 2 lett. b del precedente articolo):
- I. Infrazioni lievi:
 - a) Tenere comportamenti irrispettosi;
 - b) Usare un linguaggio volgare o blasfemo;
 - II. Infrazioni gravi:
 - a) Rivolgere insulti verbali o scritti nei confronti dei compagni e del personale della scuola;
 - b) Tenere atteggiamenti discriminatori e diffamatori;
 - c) Acquisire o diffondere immagini o filmati di situazioni o persone, con qualsiasi mezzo, senza esplicita autorizzazione dei soggetti ripresi;
 - d) Diffondere in vario modo (ad es. tramite internet) scritti, immagini o filmati che siano lesivi del decoro e del buon nome dell'istituto o di persone a vario titolo legate ad esso;
 - e) Usare violenza fisica o psicologica intenzionale;
 - f) Ostacolare volontariamente l'ingresso a scuola di alunni o del personale;
 - g) Ostacolare volontariamente lo svolgimento delle attività istituzionali della scuola;
 - III. Infrazioni gravissime:
 - a) Tenere, ripetutamente nel corso del tempo, comportamenti offensivi e/o aggressivi individualmente o in gruppo ai danni di uno o più alunni con lo scopo di esercitare un potere o un dominio su di essi, attraverso aggressioni fisiche (botte, spinte, prepotenze fisiche), verbali (ingiurie, ricatti, intimidazioni, vessazioni, insulti, chiamare con nomi offensivi) o indirette (usare gli altri come mezzi piuttosto che attaccare la vittima in prima persona, ad esempio con pettegolezzi fastidiosi e offensivi, l'esclusione sistematica di una persona dalla vita di gruppo, ecc.). Tali comportamenti sono puniti anche se tenuti attraverso varie forme di contatto elettronico, e quindi indipendentemente dal loro verificarsi nell'arco temporale della presenza a scuola, rilevando esclusivamente l'essere posti in essere a danno di altri membri della comunità scolastica;



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

- b) «cyberbullismo», e cioè qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
- c) Tenere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.).
4. Rientrano nell'inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza e di tutela della salute previste da norme generali, dal regolamento d'Istituto e/o dalle altre indicazioni comunque fornite (comma 2 lett. c del precedente articolo):
- I. Infrazioni lievi:
- a) Violare i regolamenti di laboratorio;
 - b) Lanciare oggetti;
 - c) Abbandonare la classe senza permesso dell'insegnante;
 - d) Correre per le scale e i corridoi;
 - e) Sporgersi dalle finestre;
 - f) Salire sui banchi.
- II. Infrazioni gravi:
- a) Portare con sé oggetti pericolosi o potenzialmente dannosi per la salute;
 - b) Contravvenire al divieto di fumare;
 - c) Tenere comportamenti o giochi pericolosi per gli altri;
 - d) Violare le norme di sicurezza dell'istituto;
 - e) Accedere ad aree dell'istituto in cui non è consentito l'ingresso ai non autorizzati;
 - f) Usare violenza ad altre persone;
 - g) Abbandonare l'edificio scolastico senza autorizzazione, prima del termine delle lezioni;
 - h) Allontanarsi dal gruppo classe durante i viaggi di istruzione o le visite guidate;



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSE DAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

- i) Mantenere un comportamento a rischio per la propria o altrui incolumità durante gli spostamenti a piedi per le strade, a bordo di pullman, treni o aerei, durante le visite a musei o durante i viaggi di istruzione, in albergo;
 - j) Introdurre nella scuola alcolici e/o droghe.
- III. Infrazioni gravissime:
- a) Porre in essere, attraverso il comportamento tenuto, una concreta ed evidente situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).
5. Rientrano nei comportamenti di deterioramento o danneggiamento o sottrazione di strutture, macchinari, sussidi didattici e, in generale, di beni comuni o altrui, nonché dell'ambiente scolastico (comma 2. lett. d del precedente articolo):
- I. Infrazioni lievi:
- a) Sporcare oggetti e ambienti della scuola;
 - b) Adottare abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico;
 - c) Lasciare i locali scolastici in stato di disordine;
 - d) Non rispettare le norme sulla pulizia dell'ambiente;
 - e) Abbandonare rifiuti;
 - f) Adottare un linguaggio non adeguato all'ambiente scolastico;
 - g) Gettare oggetti dalla finestra;
 - h) Usare indebitamente o senza autorizzazione stampanti, fotocopiatrici, macchinari e materiali di consumo di laboratorio;
- II. Infrazioni gravi:
- i) Scrivere sui muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature;
 - j) Affiggere scritte di carattere volgare, sconveniente e offensivo;
 - k) Rompere e danneggiare vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari;
 - l) Incidere su banchi/porte/muri;
 - m) Sottrarre beni, valori, oggetti della scuola o di terzi;
 - n) Alterare o danneggiare registri e altri documenti della scuola.
6. Per i comportamenti che non rientrano nelle esemplificazioni sopra riportate, si adotterà, per quanto possibile, il criterio dell'analogia.

Art. 4 – Classificazione delle sanzioni disciplinari



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

1. Le sanzioni disciplinari sono così definite:
 - A. Richiamo verbale, con annotazione sul registro di classe visibile solamente alla famiglia;
 - B. Richiamo scritto, con annotazione sul registro di classe alla voce "note disciplinari";
 - C. Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
 - D. Sospensione con obbligo di frequenza;
 - E. Allontanamento dalle lezioni per un periodo da uno a quindici giorni;
 - F. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni;
 - G. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - H. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.
2. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni relative ai punti C, D, E in attività a favore della comunità scolastica.
3. Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni è previsto un rapporto con lo studente al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
5. Con riferimento alle sanzioni di cui al comma 1, lett. D, E ed F, si eviterà che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il non raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 5 – Violazioni e sanzioni

1. Le infrazioni lievi di cui all'art. 3 sono sanzionate dal docente che le rileva con il richiamo orale e/o scritto (art. 4, comma 1 – lett. A e B). Nel caso di recidiva o nel caso in cui le modalità della condotta o le circostanze lo richiedano, viene ir-



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 - E-mail vrps04000b@istruzione.it

rogata la sanzione dell'ammonizione scritta del Dirigente Scolastico (art. 4, comma 1 - lett. C).

2. Le infrazioni gravi di cui all'art. 3 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni (art. 4, comma 1 - lett. E), a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. È possibile, in considerazione del caso specifico, che la sospensione dalle lezioni sia con obbligo di frequenza (art. 4, comma 1 - lett. D).
3. L'allontanamento dello studente può essere disposto anche quando ha commesso reati gravi o il suo comportamento costituisca pericolo per l'incolumità delle persone: in tal caso la durata sarà commisurata alle esigenze della situazione.
4. Le infrazioni gravissime di cui all'art. 3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, per un periodo superiore ai 15 giorni (art. 4, comma 1 - lett. F).
5. La sanzione F di cui all'art. 4 comma 1 (allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni) può essere adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
 - 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto (D.P.R. n. 249/98). In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

6. La sanzione G di cui all'art. 4 comma 1 (allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico) può essere adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
7. La sanzione H di cui all'art. 4 comma 1 (esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato) può essere adottata nei casi più gravi di quelli già indicati al comma 6 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.
6. La violazione del divieto di fumo prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
7. L'uso non consentito del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici viene punito secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del presente regolamento. Al verificarsi della recidiva, si applicano le norme definite nell'apposito regolamento.
8. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
9. La attività in favore della comunità scolastica possono anche costituire sanzioni accessorie.
10. Può costituire sanzione accessoria e/o alternativa alla sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni (art. 4, comma 1 – lett. E) l'esclusione dell'alunno dalle uscite didattiche, su decisione del consiglio di classe. L'alunno escluso segue le lezioni in altra classe.

Art. 6 – Sanzioni alternative

1. Può essere prevista, anche in aggiunta alle sanzioni previste dall'art. 4, la possibilità di prestare attività a favore della comunità scolastica. Le attività a favore della comunità scolastica consistono in attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto d'Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi.
2. Salvo i casi di applicazione in aggiunta alla sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento dalle lezioni, la sanzione alternativa comporta la regolare frequenza scolastica.
3. Rientrano nelle attività a favore della comunità scolastica applicabili a titolo di sanzione alternativa:
 - a) Attività di volontariato;



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

- b) Attività di segreteria;
- c) Pulizia di locali scolastici;
- d) Piccole manutenzioni;
- e) Attività di ricerca;
- f) Riordino di cataloghi e archivi;
- g) Frequenza a specifici corsi di formazione su temi sociali/culturali;
- h) Produzione di elaborati per riflessione critica sui fatti.

Art. 7 – Organi disciplinari

1. Gli organi che irrogano sanzioni disciplinari possono essere personali (docente e Dirigente Scolastico) e collegiali (Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto e Commissione d'esame).
2. Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola possono essere adottati solo da un organo collegiale. In particolare:
 - le sanzioni di cui ai punti A e B dell'art. 4 del presente Regolamento sono irrogate dal docente che rileva una infrazione che, a suo parere, non rivesta carattere di gravità;
 - le sanzioni di cui ai punti C e D dell'art. 4. del presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato su segnalazione del singolo docente o del consiglio di classe; la segnalazione deve essere accompagnata da nota disciplinare apposta sul registro di classe;
 - la sanzione di cui al punto E dell'art. 4 del presente Regolamento è irrogata dal Consiglio di Classe alla presenza delle diverse componenti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga;
 - le sanzioni di cui ai punti F, G e H dell'art. 4 del presente Regolamento sono irrogate dal Consiglio d'Istituto alla presenza delle diverse componenti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga;
 - le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
3. La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi nel caso specifico e previo consenso dell'alunno o dei suoi genitori, se minorenni.
4. L'organo competente ad infliggere sanzioni di un certo grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

Art. 8 – Il procedimento disciplinare



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

1. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere A e B dell'art. 4 del presente Regolamento sono assunte dal docente dopo aver esplicitato con chiarezza al singolo alunno le motivazioni che lo inducono ad adottare il provvedimento: in caso di contestazione il tutto deve essere verbalizzato sul registro di classe.
2. Quando deve essere assunto un provvedimento disciplinare di cui alle lettere C, D, E, F, G o H dell'art. 4 del presente Regolamento, spetta al Dirigente Scolastico, per potere discrezionale connesso alla carica, decidere se la mancanza meriti una sanzione di sua competenza o di competenza di un organo collegiale.
3. Salvo i casi di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, il procedimento disciplinare è avviato dal Dirigente Scolastico che predispone comunicazione scritta dell'avvio del procedimento contenente:
 - Indicazione sommaria del fatto;
 - Avviso della convocazione davanti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto con indicazione della data, ora e sede;
 - Avviso della possibilità di depositare memorie e di esercitare il diritto di difesa, anche con l'audizione personale o l'assistenza di persona di fiducia e di prendere visione e/o estrarre copia;
 - L'individuazione del responsabile dell'istruttoria.
4. La convocazione è comunicata tempestivamente allo studente maggiorenne o ai genitori, se minorenni.
5. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, di fronte a fatti gravi, devono essere convocati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di difesa e comunque non oltre giorni dieci.
6. L'alunno minorenni che accetta di intervenire al procedimento deve essere accompagnato dall'esercente la responsabilità genitoriale, appositamente invitato.
7. Ogni alunno sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.
8. Nel fascicolo del procedimento disciplinare vengono inserite tutte le informazioni raccolte utili per accertare il fatto, con indicazione di eventuali testimoni in grado di riferire e le memorie scritte eventualmente depositate.
9. Davanti al Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto si procede all'audizione, se presenti, dello studente individuato come responsabile, degli esercenti la responsabilità genitoriale e di eventuali persone da questi indicate come difensori o testimoni e si annota l'eventuale richiesta di sanzione alternativa.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

10. All'esito dell'istruttoria, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di accertamento della responsabilità disciplinare sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, irroga la relativa sanzione.
11. Della deliberazione viene redatto verbale contenente:
- a) L'indicazione dei componenti (presenti e assenti) e del segretario verbalizzante;
 - b) Gli estremi dell'episodio;
 - c) I nomi di eventuali testimoni e la sintetica esposizione dei fatti da loro riportati;
 - d) Le ragioni dello studente passibile di sanzione;
 - e) La motivazione del provvedimento finale;
 - f) La sanzione disciplinare inflitta e l'eventuale sanzione alternativa;
 - g) L'attività in favore della comunità scolastica nella quale è possibile convertire la sanzione;
 - h) Il termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento avanti l'Organo di Garanzia Interno;
 - i) L'avviso che la sanzione disciplinare è sospesa durante il termine per presentare ricorso;
12. La delibera è comunicata entro il minor tempo possibile mediante consegna di copia scritta allo studente interessato e, se minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ed è inserita nel fascicolo personale dell'allievo con eventuale omissione dell'identità di terzi.
13. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta giorni prorogabili di ulteriori giorni quindici per esigenze istruttorie.

Art. 9 – Comunicazione delle sanzioni

- 1. Delle sanzioni di cui alle lettere A, B, e C dell'art. 4 del presente Regolamento la famiglia è informata attraverso il registro elettronico. L'organo irrogante valuterà l'opportunità di informare la famiglia anche attraverso il libretto personale dell'alunno con firma di presa visione.
- 2. Del provvedimento di cui alla lettera D è data comunicazione scritta alla famiglia, anche tramite il libretto personale dell'alunno, con firma di presa visione.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

3. Tutti gli altri provvedimenti adottati devono essere integralmente comunicati per iscritto alla famiglia, con lettera da inserire in copia agli atti della scuola e nel fascicolo personale dell'alunno.
4. Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e, come quest'ultimo, lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Nel caso in cui nel testo della sanzione si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
5. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 10 – Impugnazioni

1. Avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, ricorso scritto all'Organo di Garanzia interno istituito dalla scuola.
2. In caso di presentazione del ricorso, la sanzione di cui alle lettere E, F, G o H dell'art. 4 del presente Regolamento è sospesa fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.
3. L'Organo di Garanzia decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, secondo il procedimento previsto dall'art. 8 del presente Regolamento per quanto compatibile e può confermare la responsabilità disciplinare, applicando anche una sanzione diversa, o prosciogliere lo studente.
4. L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso, pena l'irricevibilità, è legata a:
 - aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
 - carenza di motivazione,
 - eccesso della sanzione.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

5. Contro il provvedimento dell'Organo di Garanzia Interno di applicazione della sanzione, entro quindici giorni dalla comunicazione o comunque entro quindici giorni dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, ricorso scritto al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva previa acquisizione di parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.
6. Qualora, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'Organo di Garanzia Regionale non abbia comunicato il parere o non abbia richiesto un rinvio per ragioni istruttorie, il Direttore Regionale decide indipendentemente.
7. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte presentate dal ricorrente o dallo studente o dall'amministrazione scolastica. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri interessati.
8. Per conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), decide l'Organo di garanzia interno alla scuola.
9. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

Art. 11 – L'Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto è costituito dal capo dell'Istituto che lo presiede, da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da uno studente maggiorenne eletto dagli studenti e da un genitore designato dal Consiglio d'Istituto; le diverse componenti designano anche un membro supplente. I membri durano in carica un anno scolastico.
2. E' competente a decidere sui ricorsi in materia disciplinare e sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del D.P.R. 24.06.1998 Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel Regolamento dell'Istituto e a formulare proposte al Consiglio d'Istituto in merito ad eventuali modifiche al presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto educativo di Corresponsabilità.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 - E-mail vrps04000b@istruzione.it

3. In caso di incompatibilità di un membro (in quanto interessato ai fatti oggetto di decisione o membro dell'organo che ha inflitto la sanzione), questo verrà sostituito dal membro supplente. La sostituzione opera anche in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Se la sanzione contestata è stata irrogata dal Dirigente Scolastico, questi si asterrà dal partecipare e verrà sostituito nelle funzioni di Presidente dell'O.d.g. dal docente anagraficamente più anziano che sarà a sua volta sostituito dal supplente.
4. L'Organo di Garanzia è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.12 – Approvazione e modifiche

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 29.05.1988, prima dell'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, questo Regolamento sarà sottoposto ai rappresentanti degli studenti e al comitato dei genitori per acquisirne il parere, suggerimenti e proposte.
2. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei componenti in carica ed entra in vigore appena approvato.
3. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto, è pubblicato all'albo della scuola. Esso viene consegnato agli alunni all'atto della sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità insieme al Regolamento d'Istituto, di cui è parte integrante.
4. Integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto su proposta del Dirigente Scolastico, della Giunta esecutiva o di almeno 3 (tre) consiglieri ed approvate a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 13 – Completezza

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme generali vigenti.